



La c.d. precedenza di fatto

Descrizione

Cassazione civile sez. III, 12/02/2025, (ud. 20/11/2024, dep. 12/02/2025), n.3572

Nel rilevare che è il conducente che ha l'obbligo di dare la precedenza a dover osservare la massima prudenza e diligenza nell'attraversare l'incrocio, la Corte di Cassazione (sentenza 12 febbraio 2025 n. 3572) ribadisce il principio, espresso recentemente, secondo cui: *“la precedenza di fatto o cronologica non può, di norma, essere invocata in caso di avvenuta collisione, costituendo quest'ultima la prova dell'errore di valutazione delle circostanze di tempo e di luogo, che consentono di esercitare la precedenza medesima senza pericolo”* (Cass., n. 1992/2024, cit.). Con ciò si intende significare, in altre parole, che **il conducente sfavorito dalla precedenza può impegnare un incrocio solo dopo essersi accertato di non creare alcun rischio, per la circolazione in generale e per il conducente avente diritto di precedenza in particolare, nel rispetto degli obblighi di prudenza e diligenza su di lui incombenti al massimo grado; né una pretesa precedenza di fatto può essere invocata in maniera puramente strumentale, a giustificazione di condotte sconsiderate, ed allo scopo di sottrarsi alle proprie responsabilità in caso di scontro tra veicoli”**.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

22 Feb 2025